

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3654 del 05/08/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, art. 248, commi 2 e 3 e art. 249, L.R. n. 13/2015. Eni S.p.A. - Refining & Marketing - Area Commerciale Centro Nord con sede legale in Via Rigosa 48/A - Zola Predosa (BO). Procedimento di bonifica relativo al Punto Vendita Carburanti n. 5949 sito in Viale G. Matteotti, 45 - Mercato Saraceno (FC). Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3778 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, art. 248, commi 2 e 3 e art. 249, L.R. n. 13/2015. Eni S.p.A. – Refining & Marketing – Area Commerciale Centro Nord con sede legale in Via Rigosa 48/A – Zola Predosa (BO). Procedimento di bonifica relativo al **Punto Vendita Carburanti n. 5949 sito in Viale G. Matteotti, 45 – Mercato Saraceno (FC)**. **Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

Sito: **Punto Vendita Carburanti n. 5949 sito in Viale G. Matteotti, 45 – Mercato Saraceno (FC)**

Proprietà: **Eni S.p.A. – Piazzale E. Mattei, 1 – Roma**

N.B. Gli Allegati 1 e 2 e 3 costituenti le planimetrie raffiguranti complessivamente le aree oggetto della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e degli interventi di bonifica costituiscono parte integrante e sostanziale della presente certificazione

LA DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;

Visto il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”;

Considerato che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 e ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, attribuendo in capo alla Regione e alle Province specifiche competenze;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 265, comma 4 del suddetto D.Lgs. 152/06, secondo cui *“fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L’autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.”*;

Evidenziato che con L.R. 1 giugno 2006, n. 5 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”, la Regione Emilia-Romagna ha disposto che a far data dal 02.06.2006 “[...]. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.” (art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1);

Precisato che la L.R. 28 luglio 2006, n. 13, con apposito emendamento aggiuntivo riportato all’art. 25 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006” ha provveduto a modificare e integrare quanto disposto dall’art. 5, comma 1 della L.R. 5/06, stabilendo che *“Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.”*;

Precisato, altresì, che la Regione Emilia-Romagna con apposita circolare informativa del 28.09.2006, prot. AMB/DAM/06/82569, prot. prov.le n. 76255/06 (trasmessa ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna con nota del 29.09.2006, prot. n. AMB/DAM/06/83333) ha chiarito quanto il legislatore regionale ha inteso disciplinare a seguito dell’entrata in vigore delle suddette Leggi Regionali;

Evidenziato che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 18.06.2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L.R. 5/06, nel testo modificato dall’art. 25 della L.R. 13/06, stabilendo che la normativa previgente non è applicabile ai procedimenti di bonifica in corso, avviati prima dell’entrata in

vigore del D.Lgs. 152/06 (29.04.2006), in quanto tale Decreto ha abrogato, fra l'altro, la principale norma di riferimento in materia di bonifica dei siti contaminati, costituita dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che la normativa di riferimento per il procedimento di bonifica relativo al Punto Vendita Carburanti in oggetto è costituita dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con nota del 18.08.2008, Reg. n. PG/2008/195630, la Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2008, ha comunicato che “[...] L’allocazione delle competenze operata dal legislatore regionale [...], non essendo travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità, continua ad operare e a dispiegare effetti. [...]”, e che, pertanto, la titolarità dei procedimenti di bonifica attivati prima del 29.04.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, rimane in capo al Comune territorialmente competente;

Rilevato che per gli effetti dell’evoluzione normativa intercorsa, pertanto, è attribuita alle Amministrazioni comunali la competenza dei procedimenti di bonifica in corso, attivati ai sensi del D.Lgs. 22/97 e del D.M. 471/99, prima della data del 29.04.2006;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 248, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui:

- comma 2: *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente”;*
- comma 3: *“la certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 242, comma 7”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e ss.) e il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

Dato atto, pertanto, che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Precisato che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell’Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l’esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Precisato che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16.07.2019, prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Premesso che le aree oggetto degli interventi di bonifica effettuati presso il Punto Vendita Carburanti in oggetto sono denominate "Area TR1" e "Area TR2" e raffigurate rispettivamente con campitura rossa e gialla obliqua nelle planimetrie costituenti l'**Allegato 1** e l'**Allegato 2** al presente atto, trasmesse dalla Società Eni Rewind S.p.A., con nota del 31.07.2020, PG/2020/111266 del 03.08.2020;

Rilevato che, alla luce della documentazione acquisita agli atti, l'area in cui è inserito il Punto Vendita Carburanti in oggetto, di proprietà della Società Eni S.p.A., è contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Mercato Saraceno al Foglio n. 86, particella n. 1.448 (originariamente particella n. 18 del Foglio n. 86, successivamente modificata a seguito di variazione identificativa per allineamento mappe del 19.11.2004), avente destinazione urbanistica "*Zona D2E – Zone Territoriali Omogenee a prevalente destinazione produttiva "impianto di distribuzione carburanti"*", così come risulta dal Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 14798 rilasciato dal suddetto Comune in data 16.09.2008 (fornito in Allegato 3.1 del sotto menzionato "Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)");

Rilevato, altresì, che dal Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 12087, rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno in data 31.10.2019 (fornito in allegato alla richiesta di rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica trasmessa da Eni Rewind S.p.A. con nota del 05.11.2019, PG/2019/172151), risulta che la suddetta area ha attualmente la seguente destinazione urbanistica: "*A-10 Ambito urbano consolidato*" (da Piano Strutturale Comunale) e "*A10-2 Tessuto residenziale a media densità – Viabilità*" (da Regolamento Urbanistico Edilizio);

Evidenziato che con nota del 05.07.2004, prot. prov.le n. 53706/04, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, in qualità di gestore del Punto Vendita Carburanti in oggetto (in corso di ristrutturazione), ha comunicato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 471/99:

- il riscontro di un'alterazione delle caratteristiche qualitative del sottosuolo, a seguito dell'effettuazione di specifiche indagini ambientali programmate;
- l'intenzione di attivare di propria iniziativa le procedure previste dal suddetto art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 471/99;
- l'attivazione di specifiche attività di messa in sicurezza presso il suddetto Punto Vendita Carburanti, al fine di non aggravare la situazione di inquinamento rilevata;

Precisato in allegato alla suddetta nota del 05.07.2004, prot. prov.le n. 53706/04, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha trasmesso l'elaborato denominato "Relazione tecnica descrittiva delle attività condotte e interventi di messa in sicurezza", datato 05.07.2004, a firma di S. Belletti e di S. Micheli, riportante, in particolare:

- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate nell'ambito delle suddette indagini ambientali su un campione di terreno prelevato alla profondità di -0,5 m da p.c., rappresentativo della **matrice ambientale "suolo superficiale"**, da cui risultano concentrazioni di "**idrocarburi leggeri, con C \leq 12**" e "**idrocarburi pesanti, con C $>$ 12**" superiori ai valori limite di concentrazione di cui alla Tabella 1, Colonna B (per siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 1 al D.M. 471/99;
- la descrizione degli interventi di messa in sicurezza effettuati (installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza, monitoraggio dei Composti Organici Volativi (VOC) mediante fotoionizzatore portatile);

Considerato che con nota del 04.08.2004, prot. prov.le n. 60867/04, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha trasmesso l'elaborato denominato "**Piano della Caratterizzazione**", predisposto dalla Società Petroltecnica S.r.l. ai sensi del D.M. 471/99, datato 04.08.2004, a firma di F. Gresti e S. Micheli;

Preso atto del completamento degli interventi di messa in sicurezza realizzati presso il Punto Vendita Carburanti in oggetto, descritti nel suddetto elaborato, consistenti nell'effettuazione delle seguenti attività:

- disattivazione, svuotamento e bonifica dei serbatoi interrati e delle linee di adduzione del carburante;
- rimozione dei n. 9 serbatoi interrati presenti in sito e asportazione del materiale di riempimento immediatamente circostante;
- prelievo e analisi di campioni di terreno rappresentativi del fondo e delle pareti degli scavi realizzati per la rimozione dei suddetti serbatoi interrati, i cui esiti hanno evidenziato a carico della **matrice ambientale "suolo profondo"** concentrazioni di **"idrocarburi leggeri, con C \leq 12"**, **"idrocarburi pesanti, con C $>$ 12"** e **"benzene"**, superiori ai valori limite di concentrazione di cui alla Tabella 1, Colonna B (per siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 1 al D.M. 471/99, fino ad una profondità compresa tra -1,5 m e -3,00 m da p.c.;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 10.11.2004 che, in particolare, ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, nell'osservanza di specifiche prescrizioni;

Precisato che con nota del 11.01.2005, prot. prov.le n. 3160/05, la Società ENSR Italia S.r.l. (subentrata alla Società Petroltecnica S.r.l. a far data dal 23.11.2004) ha comunicato l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione a far data dal 18.01.2005;

Considerato che con nota del 09.08.2005, prot. prov.le n. 60530/05, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha trasmesso l'elaborato denominato "Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica", predisposto dalla Società ENSR Italia S.r.l. ai sensi del D.M. 471/99, datato 04.08.2004, a firma di F. Salina, R. Ruggeri e C. Viola;

Preso atto che nel suddetto elaborato sono descritti, in particolare, gli esiti delle indagini di caratterizzazione ambientale effettuate presso il Punto Vendita Carburanti in oggetto, realizzate mediante il prelievo di campioni di terreno e di acqua sotterranea da n. 6 sondaggi successivamente attrezzati a piezometro, che hanno evidenziato:

- una contaminazione a carico delle matrici ambientali **"suolo superficiale"** e **"suolo profondo"** con concentrazioni di **"idrocarburi leggeri, con C \leq 12"**, superiori ai valori limite di concentrazione di cui alla suddetta Tabella 1, Colonna B (complessivamente fino ad una profondità compresa tra -0 m e -8,00 m da p.c.) non circoscritta in estensione in corrispondenza di PM3, PM5 e PM6;
- una contaminazione a carico della matrice ambientale **"acque sotterranee"** con concentrazioni di **"piombo"** e **"idrocarburi totali (espressi come n-esano)"**, superiori ai valori limite di concentrazione di cui alla Tabella 2 del suddetto Allegato 1, non circoscritta in estensione in corrispondenza di PM1, PM5 e PM6;

Rilevato che con nota del 26.10.2006, prot. prov.le n. 81481/06, la Società ENSR Italia S.r.l., in qualità di consulente tecnico incaricato, ha comunicato l'intenzione della Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 265, comma 4 del D.Lgs. 152/06, tesa alla rimodulazione degli obiettivi di bonifica stabiliti per il sito in esame e a tal fine ha trasmesso l'elaborato denominato "Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06", datato ottobre 2006, a firma di S. Verdelocco, R. Scazzola, R. Ruggeri;

Considerato che in data 21.12.2006 si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Mercato Saraceno per la valutazione del suddetto "Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica";

Precisato che con nota del 18.01.2007, prot. prov.le n. 6114/07, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Mercato Saraceno, in riscontro a quanto richiesto dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con la suddetta nota del 26.10.2006, prot. prov.le n. 81481/06, considerato che il procedimento relativo alla bonifica del Punto Vendita Carburanti in oggetto è stato attivato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (29.04.2006), ha comunicato alla medesima Società di ritenere che le competenze relative al

suddetto procedimento restino di competenza comunale e che la norma di riferimento sia il D.M. 471/99, così come chiarito dalla Regione Emilia-Romagna con nota del 29.09.2006 con cui è stata trasmessa la sopraccitata Circolare informativa del 28.09.2006, prot. n. AMB/DAM/06/82569;

Rilevato che con nota del 29.03.2007, prot. prov.le n. 33632/07, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha sollecitato il Comune di Mercato Saraceno a emettere la Determinazione dirigenziale di approvazione del sopraccitato Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica esaminato durante la Conferenza di Servizi del 21.12.2006;

Considerato che con nota del 26.04.2007, il Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso alla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing il verbale della suddetta Conferenza di Servizi del 21.12.2006 (acquisito al prot. prov.le n. 96462 del 29.10.2008) che, ritenendo di non poter esprimere parere favorevole all'approvazione di tale Progetto, ha richiesto alla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing la presentazione di un apposito elaborato integrativo finalizzato in particolare a:

- effettuare un'indagine di dettaglio, al fine di definire l'estensione e il grado della contaminazione riscontrata a carico dei terreni e delle acque sotterranee mediante la realizzazione di due ulteriori sondaggi da attrezzare a piezometro (denominati PM7 e PM8) da approfondire fino all'intercettazione del substrato roccioso presente nel sottosuolo del sito in esame;
- definire i volumi e le aree delle matrici ambientali indagate interessate dalla contaminazione, nonché la perimetrazione del sito contaminato da sottoporre ad interventi di bonifica e la direzione di flusso della falda;

Tenuto conto che con nota del 18.05.2007, acquisita al prot. prov.le n. 26863 del 19.03.2009, il Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso alla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing apposita planimetria riportante l'ubicazione dei sondaggi integrativi denominati PM7 e PM8 da attrezzare a piezometro, richiesti dalla suddetta Conferenza di Servizi del 21.12.2006, al fine di definire l'estensione e il grado della contaminazione riscontrata a carico del terreno e delle acque sotterranee;

Considerato che con nota del 17.03.2008, prot. prov.le n. 29756/08, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato l'assegnazione delle attività di indagine e di bonifica alla Società Water & Soil S.r.l. subentrata alla Società ENSR S.r.l. a far data dal 17.03.2008;

Evidenziato che la Società Water & Soil Remediation S.r.l., in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, in particolare:

- con nota del 15.10.2008, prot. prov.le n. 95131/08, con nota del 12.12.2008, prot. prov.le n. 111207/08 e con nota del 16.03.2009, prot. prov.le n. 26863/09, ha richiesto al Comune di Mercato Saraceno di poter effettuare un sopralluogo congiunto al fine di definire l'ubicazione dei suddetti sondaggi integrativi;
- con nota del 03.04.2009, prot. prov.le n. 34787/09, ha comunicato l'effettuazione del suddetto sopralluogo per il 20.04.2009;
- con nota del 07.05.2009, prot. prov.le n. 44984/09, ha comunicato che in data 04-05.05.2009 si sono svolte le attività di indagine ambientale nell'ambito delle quali sono stati realizzati i suddetti sondaggi integrativi, denominati in tale nota con le sigle "SG1" (realizzato esclusivamente per il reperimento di dati sito-specifici), "Pozzo 1" (corrispondente al piezometro PM8) e "Pozzo 2" (corrispondente al piezometro PM7), la cui ubicazione è stata definita in campo con un tecnico del Comune di Mercato Saraceno in data 20.04.2009. Il suddetto sondaggio denominato "Pozzo 1" non è stato attrezzato a piezometro, in quanto durante le relative attività di realizzazione il substrato roccioso è stato intercettato alla profondità di circa -2 m da p.c. e l'analisi della carota estratta ha permesso di constatare l'assenza di un acquifero superficiale nello spessore indagato;

Sottolineato che:

- alla luce dell'evoluzione normativa intercorsa a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 18.06.2008

e con nota della Regione Emilia Romagna datata 18.08.2008, Reg. n. PG/2008/195630, così come sopra descritto), la normativa di riferimento è costituita dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e la competenza dei procedimenti di bonifica in corso, attivati ai sensi del D.Lgs. 22/97 e del D.M. 471/99, prima della data del 29.04.2006 è attribuita alle Amministrazioni comunali;

- in considerazione del quadro normativo di riferimento, è stato necessario allineare il procedimento di bonifica in esame a quanto previsto dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando seguito a quanto disposto dall'art. 242, comma 4, ovvero in alternativa dall'art. 249 di tale Decreto, secondo le procedure previste dal punto 2 – 2° o 3° caso dell'Allegato 4 al sopraccitato Titolo V;

Considerato, a riguardo, che con nota del 31.08.2010, prot. prov.le n. 87481/10, la Società Water & Soil Remediation S.r.l., in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha trasmesso l'elaborato denominato **“Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)”**, datato 27.07.2010, a firma di E. Bertellini, M. Barbieri, F. Caldera e S. Armanini, riportante in particolare gli esiti delle attività di investigazione di dettaglio effettuate in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 21.12.2006 e gli esiti della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 14.10.2010 che, in particolare:

- ha ritenuto opportuno precisare che, alla luce dell'attuale destinazione e utilizzo del sito in esame (Punto Vendita distribuzione carburanti in esercizio), le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a cui fare riferimento, per i parametri oggetto di analisi, per la matrice ambientale **“suolo e sottosuolo insaturo”** sono quelle di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per siti ad uso commerciale e industriale;
- ha ritenuto opportuno chiedere la trasmissione di un apposito elaborato integrativo riportante, fra l'altro, la revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per la matrice ambientale **“acque sotterranee”** e di alcuni Capitoli del suddetto **“Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)”**;

Rilevato che con nota di revisione/integrazione del 22.12.2010, prot. prov.le n. 123341/10, la Società Water & Soil Remediation S.r.l., in nome e per conto della Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha fornito riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 14.10.2010;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 30.03.2011, convocata per la valutazione della procedura e degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, nonché del Progetto Unico degli interventi di bonifica proposti per il sito in esame (riportati complessivamente nel suddetto Progetto Unico di Bonifica e nella suddetta nota di revisione/integrazione), che in particolare:

- ha ritenuto opportuno rilevare che:
 - a) le indagini ambientali di caratterizzazione sono state realizzate conformemente al Piano di Caratterizzazione positivamente valutato e approvato con prescrizioni, in occasione della Conferenza di Servizi del 10.11.2004;
 - b) la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, all'interno del sito riconducibile al Punto Vendita Carburanti in oggetto, ha riguardato le matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”** (**“Area TR1”** (0,0/-1,0 metro da p.c.)), la cui delimitazione areale è raffigurata con campitura rossa obliqua nella planimetria costituente l'Allegato 1 al presente atto, **“suolo profondo insaturo”** (**“Area TR2”** (-1,0/-3,3 metri da p.c.)) e **“Area TR3”** (superamento accertato in corrispondenza del PM6 nello spessore compreso tra le profondità di -3,00 metri e -3,30 metri da p.c., per il parametro **“idrocarburi leggeri, C<12”**), le cui delimitazioni areali sono rispettivamente raffigurate con campitura gialla e blu obliqua nella planimetria costituente l'Allegato 2 al presente atto, nonché la matrice ambientale **“acque sotterranee”** (**“Area AR1”** (a titolo cautelativo considerata compresa tra -0,7/-8,2 metri da p.c.)), la cui delimitazione areale è raffigurata complessivamente con riempimento di colore azzurro e con campitura gialla obliqua nella planimetria costituente l'Allegato 3 al presente atto;

- c) relativamente alla matrice ambientale **“suolo e sottosuolo insaturo”**, ritenendo cautelativa la situazione di potenziale contaminazione delineata alla luce delle indagini ambientali relative agli anni 2004-2005 (ovvero presumibilmente lo scenario peggiore ipotizzabile), ha reputato opportuno mantenere **valido il data set analitico del 2004-2005** per l’implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica. Alla luce dell’attuale destinazione e utilizzo del sito in esame (Punto Vendita distribuzione carburanti in esercizio), per i parametri oggetto di analisi, per le matrici ambientali **“suolo e sottosuolo”** sono state considerate le CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per siti ad uso commerciale e industriale;
- d) relativamente alla matrice ambientale **“acque sotterranee”**, ha reputato **valido il data set analitico del 2008-2010** per l’implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica;
- e) il software utilizzato dai Proponenti è RBCA versione 2.5 b del 2008 e che ai fini del contraddittorio sulla suddetta procedura di Analisi di Rischio, l’Ufficio Pianificazione e Gestione della Provincia di Forlì-Cesena ha utilizzato il software RBCA versione 1.3b (2000) e versione 2.52 (2009);
- f) alla luce delle verifiche e delle valutazioni effettuate, si è ritenuto di poter condividere il Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito in esame, con particolare riferimento ai dati di input nonché alle assunzioni e alle procedure utilizzate nelle elaborazioni di calcolo per la determinazione dei valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli obiettivi di bonifica per le matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”**, **“suolo profondo insaturo”** e **“acque sotterranee”** all’interno del sito in esame;
- g) per la matrice ambientale **“suolo e sottosuolo insaturo”**, in alcuni casi, come specificato nelle seguenti Tabelle 1. e 2., si è scelto di assumere come obiettivi di bonifica, all’interno del confine dell’area riconducibile al Punto Vendita Carburanti in oggetto, le CSC riportate in Tabella 1, Colonna B di cui al suddetto Allegato 5, alla luce della destinazione urbanistica del sito in esame (sito ad uso commerciale e industriale), nonché dell’attuale utilizzo del sito in esame (Punto Vendita distribuzione carburanti in attività), conformemente a quanto previsto dall’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., punto 2. – 2° caso, lettera a);
- ha preso atto delle modalità con cui è stata implementata la procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** per il sito in esame e che il contraddittorio effettuato dalla Provincia di Forlì-Cesena ha prodotto risultati del tutto sovrapponibili agli output ottenuti dai Proponenti, con particolare riferimento alla definizione dei valori di **CSR** individuati quali obiettivi di bonifica (come specificati nelle **Tabelle 1., 2., 3. e 4.** di seguito riportate) per i quali è stato verificato, tra l’altro, che il Rischio Cancerogeno e il Rischio Tossicologico (H) associato alle CSR proposte fossero accettabili (con riferimento ai rispettivi limiti massimi ammessi), ottenendo esito positivo ai fini della validazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta e degli esiti ottenuti dai Proponenti attraverso l’applicazione del software RBCA versione 2.5 (2008);
 - ha ritenuto opportuno evidenziare che **nelle seguenti Tabelle 1., 2., 3. e 4. sono riportate, per ciascuna area, per ciascuna matrice ambientale e per ciascun contaminante indice, gli obiettivi di bonifica che costituiscono i livelli di concentrazione accettabili relativamente alla bonifica del Punto Vendita Carburanti AGIP n. 5949, sito in Via G. Matteotti, 45 – Mercato Saraceno in oggetto:**

TABELLA 1. OBIETTIVI DI BONIFICA SUOLO SUPERFICIALE INSATURO – AREA TR1

PARAMETRI CHIMICI	CRS (mg/kg)	Obiettivi di Bonifica CSR (valori risultanti dall’Analisi di Rischio) ovvero CSC (mg/kg)
Idrocarburi leggeri, C₅-12	4.690 (Cmax)	250 (CSC)* - intervento di bonifica SI’
Idrocarburi pesanti, C₁₃-12	1.207 (Cmax)	750 (CSC)* - intervento di bonifica SI’

(*) conformemente a quanto previsto dall’art. 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., punto 2. – 2° caso, lettera a, gli obiettivi di bonifica individuati sono le CSC riportate in Tabella 1,

Colonna B di cui all'Allegato 5 del suddetto Titolo V, alla luce della destinazione urbanistica del sito in esame (sito ad uso commerciale e industriale);

Nota 1) il contraddittorio per questa Area è stato effettuato utilizzando il software RBCA 2.52 (2009).

Nota 2) gli obiettivi di bonifica individuati risultano inferiori ai rispettivi valori di CRS. In considerazione di ciò, il sito si configura come "contaminato" secondo la definizione riportata all'art. 240, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed è necessaria, pertanto, la progettazione di specifici e mirati interventi di bonifica.

TABELLA 2. OBIETTIVI DI BONIFICA SUOLO PROFONDO INSATURO – AREA TR2

PARAMETRI CHIMICI	CRS (mg/kg) definite come UCL 95%	Obiettivi di Bonifica CSR (valori risultanti dall'Analisi di Rischio) ovvero CSC (mg/kg)
Idrocarburi leggeri, C _{≤12}	2.800 (C _{max} = 7.580)	392 (CSR) - intervento di bonifica SI'
Idrocarburi pesanti, C _{>12}	16.098 (C _{max} = 17.570)	750 (CSC)* - intervento di bonifica SI'
Benzene	1,432 (C _{max} = 3,7)	2 (CSC)* - intervento di bonifica NO

(*) conformemente a quanto previsto dall'art. 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., punto 2. – 2° caso, lettera a, gli obiettivi di bonifica individuati per gli "idrocarburi pesanti, C_{>12}" e per il "Benzene" sono le CSC riportate in Tabella 1, Colonna B di cui all'Allegato 5 del suddetto Titolo V, alla luce della destinazione urbanistica del sito in esame (sito ad uso commerciale e industriale);

Nota 1) il contraddittorio per questa Area è stato effettuato utilizzando i software RBCA 2.52 (2009) e RBCA 1.3b (2000).

Nota 2) gli obiettivi di bonifica individuati per gli "idrocarburi leggeri, C_{≤12}" e per gli "idrocarburi pesanti, C_{>12}" risultano inferiori ai rispettivi valori di CRS. In considerazione di ciò, il sito si configura come "contaminato" secondo la definizione riportata all'art. 240, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed è necessaria, pertanto, la progettazione di specifici e mirati interventi di bonifica.

TABELLA 3. OBIETTIVI DI BONIFICA SUOLO PROFONDO INSATURO – AREA TR3

PARAMETRI CHIMICI	CRS (mg/kg)	Obiettivi di Bonifica CSR (valori risultanti dall'Analisi di Rischio) ovvero CSC (mg/kg)
Idrocarburi leggeri, C _{≤12}	513 (C _{max})	915 (CSR) - intervento di bonifica NO

Nota 1) il contraddittorio per questa Area è stato effettuato utilizzando il software RBCA 2.52 (2009).

Nota 2) l'obiettivo di bonifica individuato per gli "idrocarburi leggeri, C_{≤12}" risulta superiore al rispettivo valore di CRS. In considerazione di ciò, il sito si configura come "non contaminato" secondo la definizione riportata all'art. 240, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non è necessaria, pertanto, la progettazione di specifici e mirati interventi di bonifica.

TABELLA 4. OBIETTIVI DI BONIFICA FALDA – AREA AR1

PARAMETRI CHIMICI	CRS (µg/L)	CSR (valori risultanti dall'Analisi di Rischio) (µg/L)
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	5.785 (da speciazione: C _{max} = 9.577)	533 (CSR) - intervento di bonifica SI'
Benzene	4 (C _{max})	129 (CSR) - intervento di bonifica NO
MtBE	3.119 (C _{max} in PM6)	50.000 (CSR) - intervento di bonifica NO

Nota 1) il contraddittorio per questa Area è stato effettuato utilizzando il software RBCA 2.52 (2009).

Nota 2) l'obiettivo di bonifica individuato per gli "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" risulta inferiore al rispettivo valore di CRS. In considerazione di ciò, il sito si configura come "contaminato" secondo la definizione riportata all'art. 240, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed è necessaria, pertanto, la progettazione di specifici e mirati interventi di bonifica.

Si evidenzia, a riguardo, che alla luce dei dati analitici riportati nel Progetto Unico di Bonifica datato 27.07.2010, con particolare riferimento agli esiti delle campagne di monitoraggio realizzate a gennaio e a marzo 2010, sono state verificate dai Proponenti sia la conformità alle CSR come sopra definite in tutti i piezometri presenti in sito (da PM1 a PM10) sia la conformità alle CSC ai PoC = PM5 e PM6.

Nota 3) per il parametro non normato MtBE è stato calcolato il Rischio Tossicologico e verificata la sua accettabilità in relazione alla presenza al POC₂ = PM6 della concentrazione pari a 3.119 µg/L (Cmax riscontrata) per il percorso "trasporto in falda verso valle - ingestione".

- ha evidenziato che all'esterno dei confini del sito di pertinenza del Punto Vendita Carburanti in oggetto, oltre che in corrispondenza dei piezometri individuati come Punti di Conformità (**PoC**, costituiti dai piezometri **PM5 e PM6**), gli **obiettivi di bonifica** coincidono, per le acque sotterranee, con le **CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ha ritenuto opportuno precisare che gli usi del suolo (con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sito), le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzate nell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per le matrici ambientali "suolo superficiale insaturo", "suolo profondo insaturo" e "acque sotterranee" (denominate "Area TR1", "Area TR2", "Area TR3" e "Area AR1", le cui delimitazioni areali sono raffigurate con campitura rossa obliqua, con campitura gialla obliqua, con campitura blu obliqua, nonché con riempimento di colore azzurro e campitura gialla obliqua, rispettivamente nelle planimetrie costituenti gli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto), da cui deriva l'accettabilità del rischio connesso alla situazione di contaminazione riscontrata presso il sito in esame, dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale, rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito e/o cambi di destinazione d'uso degli immobili (con particolare riferimento al piano terra) rispetto a quella considerata nell'implementazione della suddetta procedura di Analisi di Rischio. Per tale motivo, ha precisato che, qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell'area oggetto del procedimento di bonifica in esame dovrà essere subordinata alla verifica dell'accettabilità del rischio mediante l'implementazione di un'ulteriore specifica procedura di Analisi di Rischio;
- alla luce degli esiti delle indagini ambientali complessivamente effettuate in corrispondenza dell'area in oggetto, nonché delle risultanze della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica come sopra riportate, ha preso atto che **il sito in esame si configura come "sito contaminato" secondo la definizione riportata all'art. 240, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, pertanto, è necessaria la progettazione di interventi di bonifica** atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel terreno e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSR calcolati ovvero alle CSC assunte come obiettivi di bonifica, definiti secondo le specifiche precedentemente riportate;
- ha preso atto della **proposta degli interventi di bonifica** per il sito in esame (durata complessiva prevista pari a **24 mesi**), predisposta ai sensi dell'art. 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportata complessivamente nel suddetto Progetto Unico di Bonifica e nella relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, mediante applicazione della **tecnologia combinata di Soil Vapor Extraction (SVE) con BioVenting (BV)**, al fine del **risanamento** delle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "suolo profondo insaturo";
- ha preso atto che il Proponente nel suddetto Progetto Unico di Bonifica, **relativamente alla matrice ambientale "acque sotterranee"**, non ha proposto né previsto di realizzare alcun intervento di bonifica in quanto, al momento della redazione del medesimo elaborato, alla luce degli esiti delle verifiche analitiche relative alle campagne di monitoraggio effettuate a carico della falda realizzate presso il sito in esame sino a quel momento (con particolare riferimento agli ultimi monitoraggi di gennaio e di marzo 2010), era stata accertata sia la **conformità alle CSR** come definite nella suddetta Tabella 4. in tutti i piezometri presenti in sito (**PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9 e PM10**) sia la **conformità alle CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **in corrispondenza dei PoC** individuati (**PM5 e PM6**);
- prendendo atto del riscontro di un dato di concentrazione "anomalo" pari a 3.972 µg/L per il parametro "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" nel campione di acqua sotterranea prelevato dal PM2 in data 10.02.2011, ha ritenuto opportuno richiedere alla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining &

Marketing di effettuare una **campagna di monitoraggio, in contraddittorio con i tecnici di A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forli-Cesena, su tutti i piezometri presenti in sito**, possibilmente entro il mese di aprile 2011, ricercando i parametri individuati come contaminanti indice “idrocarburi totali (espressi come n-esano)”, “Benzene” e “MtBE”, per verificare la conformità alle CSR definite alla suddetta Tabella 4. (per i piezometri PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9 e PM10) e alle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per i piezometri PM5 e PM6, individuati quali PoC);

- alla luce degli esiti della sopra richiesta campagna di monitoraggio, ha precisato di:
 - procedere all’immediata attivazione del sistema di Pump & Stock (P&S) come intervento di messa in sicurezza, qualora venisse confermato il superamento della CSR per il parametro “idrocarburi totali (espressi come n-esano)” accertato nel campione di acqua sotterranea prelevato dal PM2 (anche solo dal laboratorio scelto dal Proponente);
 - procedere all’effettuazione di un **monitoraggio biennale con cadenza semestrale, su tutti i piezometri presenti in sito**, conformemente a quanto indicato ai punti 5. e 7. delle prescrizioni del verbale della medesima Conferenza di Servizi, qualora il superamento della CSR per il parametro “idrocarburi totali (espressi come n-esano)” accertato nel campione di acqua sotterranea prelevato dal PM2 non venisse confermato;
 - comunicare tempestivamente agli Enti il riscontro di ulteriori superamenti degli obiettivi di bonifica, così come definiti nelle suddette Tabelle 1., 2., 3. e 4., per la definizione del prosieguo del procedimento di bonifica in esame;
- ha ritenuto di **approvare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica presentata** e di poter **esprimere parere favorevole all’approvazione** del “**Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)**”, datato 27.07.2010, predisposto da Water & Soil Remediation S.r.l., presentato con nota del 31.08.2010, prot. 14784 del 21.09.2010, **così come successivamente revisionato e integrato con la suddetta nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, nell’osservanza di specifiche prescrizioni;**

Preso atto della descrizione degli interventi di bonifica complessivamente effettuati all’interno del sito in oggetto, riportata ai Capitoli 15 e seguenti del suddetto Progetto Unico di Bonifica, nonché ai punti 5 e seguenti della relativa nota di revisione/integrazione datata 22.10.2010, come di seguito riepilogati:

- a) combinazione sinergica di ventilazione forzata del sottosuolo insaturo mediante aspirazione dei gas interstiziali (SVE) e insufflazione di aria (BV), eseguite all’interno del piezometro esistente BV1 e di n. 12 piezometri di nuova realizzazione (denominati da BV2 a BV13). La tecnologia dello SVE viene realizzata applicando un’elevata depressione del sottosuolo insaturo mediante un sistema di aspirazione che determina per evaporazione e desorbimento della matrice solida un trasferimento di massa dei contaminanti nel flusso estratto (VOC). La tecnologia del BV consiste nell’ossigenazione del suolo insaturo mediante la reazione di un flusso forzato d’aria tramite iniezione in modo da stimolare la biodegradazione aerobica del contaminante organico adsorbito negli strati insaturi fino alla frangia capillare;
- b) depurazione dei gas interstiziali estratti mediante filtraggio con carboni attivi prima della relativa emissione in atmosfera, accumulo e avvio come rifiuto a impianto autorizzato delle acque captate dallo SVE, derivanti dalla condensa dell’umidità contenuta nei vapori estratti dal sottosuolo;
- c) effettuazione di una campagna di collaudo delle matrici ambientali “suolo insaturo superficiale” e “suolo insaturo profondo”, mediante la realizzazione, al termine degli interventi di bonifica, di n. 4 sondaggi spinti alla profondità di -4 metri da p.c., da cui prelevare campioni di terreno al fine di verificare la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ai rispettivi obiettivi di bonifica come definiti nelle suddette Tabelle 1. e 2.;

Rilevato che con nota del 01.04.2011, prot. prov.le n. 37659/11, la Società HPC AG ha comunicato, fra l’altro, il proprio subentro alla Società Water & Soil Remediation S.r.l. nella gestione ambientale del Punto Vendita Carburanti in oggetto;

Rilevato, altresì, che con nota del 20.06.2011, prot. prov.le n. 67914/11, il Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso all'Ufficio Inquinamento atmosferico, acustico, energia della Provincia di Forlì-Cesena la domanda ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata dalla Società HPC AG in data 29.04.2011, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal impianto di trattamento a carboni attivi annesso al sistema di bonifica prescelto (SVE+BV);

Dato atto che con atto n. 344 del 26.08.2011, prot. prov.le n. 86926/11 (trasmesso con nota del 26.08.2011, prot. prov.le n. 87028/11) il Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena ha rilasciato alla Società HPC AG la suddetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011** (trasmessa dal medesimo Comune con nota del 20.10.2011, prot. prov.le n. 105775/11) con cui, in particolare:

- è stato **approvato** ai sensi dell'art. 249 e del relativo Allegato 4 (rif. Punto 2. - 2° caso, lettera a, lettera b) e punto 2. - 3° caso) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il suddetto elaborato denominato **"Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)", datato 27.07.2010**, predisposto dalla Società Water & Soil Remediation S.r.l., a firma di E. Bertellini, M. Barbieri, F. Caldera e S. Armanini, presentato con nota del 31.08.2010, prot. 14784 del 21.09.2010 e la **relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010**;
- è stata **autorizzata l'esecuzione degli interventi di bonifica** proposti per l'area del Punto Vendita Carburanti in oggetto, a **carico delle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "suolo profondo insaturo"**, secondo le modalità operative descritte ai Capitoli 15 e seguenti del suddetto elaborato, così come revisionato/integrato ai punti 5 e seguenti della relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, nonché nell'osservanza delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi del 30.03.2011;

Rilevato che con nota del 25.11.2011, acquisita al PG/2020/109346 del 29.07.2020, la Società Saipem S.p.A. ha trasmesso al Comune di Mercato Saraceno la **fidejussione bancaria n. 9885/8200/524993/3053/2011** emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 22.11.2011, di importo complessivo pari a **81.750,00 Euro**, prestata dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing a favore del medesimo Comune a **garanzia della corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica** conformemente alle indicazioni stabilite con la sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;

Considerato che con nota del 15.02.2012, prot. prov.le n. 16875/12, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato, in particolare, che:

- durante le attività di campionamento della falda, il punto BV1 (realizzato nel 2009 nell'ambito delle prove pilota per il dimensionamento dei sistemi di bonifica prescelti) è stato erroneamente definito come il piezometro PM8;
- gli esiti della campagna di monitoraggio a carico della falda effettuata in contraddittorio con A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena in data 11.01.2012, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 30.03.2011, hanno mostrato in corrispondenza dei piezometri PM2, PM4 e BV1 la presenza del parametro "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" in concentrazione superiore al rispettivo valore di CSR, determinato con la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, riportato nella suddetta Tabella 4.;

Considerato, altresì, che con nota del 21.03.2012, prot. prov.le n. 29819/12, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato, in accordo con il Comune di Mercato Saraceno, l'intenzione di:

- procedere all'effettuazione di un'ulteriore campagna di monitoraggio della falda in aprile 2012, in contraddittorio con A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, in quanto gli esiti delle verifiche analitiche effettuate dalla medesima Agenzia durante la suddetta campagna del 11.01.2012 hanno mostrato in tutti i piezometri indagati la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati ai valori di

CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per i piezometri individuati come PoC) e ai relativi valori di CSR determinati con la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, riportati nella suddetta Tabella 4. (per i restanti piezometri);

- l'intenzione di non procedere all'attivazione del sistema di P&S come intervento di messa in sicurezza, da installare in corrispondenza dei piezometri denominati PM2, PM4 e BV1 e di comunicare le risultanze di tale ulteriore campagna di monitoraggio agli Enti per il prosieguo del procedimento di bonifica in esame;

Rilevato che con nota del 29.05.2012, prot. prov.le n. 59040/12, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato:

- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di acqua sotterranea prelevati durante la seconda campagna di monitoraggio effettuata in contraddittorio con A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena in data 26.04.2012, da cui è risultata in tutti i piezometri indagati la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati ai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per i piezometri individuati come PoC) e ai relativi valori di CSR riportati nella suddetta Tabella 4. (per i restanti piezometri);
- l'intenzione di dare seguito alla realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati con la sopraccitata Deliberazione della G.C. del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;

Rilevato, altresì, che con le note acquisite al prot. prov.le n. 72080/12, al prot. prov.le n. 101852/12 e al prot. prov.le n. 108358/12, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha rispettivamente trasmesso il cronoprogramma delle attività di perforazione dei n. 13 piezometri da attrezzare a punti di aspirazione per i sistemi di SVE/BV, nonché comunicato l'avvio delle attività di installazione del sistema SVE a far data dal 05.11.2012 e la messa in esercizio (start up) del medesimo sistema avvenuto in data 04.12.2012;

Evidenziato che con nota del 07.08.2013, prot. prov.le n. 112986/13, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato:

- gli esiti della prima campagna di monitoraggio semestrale previsti dal suddetto Progetto Unico di Bonifica e dalla relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, da cui è emerso un dato di concentrazione "anomalo" per il parametro "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" nel campione di acqua sotterranea prelevato dal PM5 individuato come PoC, che nelle precedenti campagne di monitoraggio era sempre risultato conforme ai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'intenzione di effettuare una nuova campagna di monitoraggio in contraddittorio con A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena in data 21.08.2013, al fine di ricercare i contaminanti indice in tutti i piezometri installati in sito, al fine di comunicare agli Enti i relativi risultati per la definizione del prosieguo del procedimento di bonifica in esame;

Considerato che con nota del 08.10.2013, prot. prov.le n. 129159/13, conformemente a quanto disposto con la suddetta Deliberazione di G.C. del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha trasmesso l'elaborato denominato "Primo rapporto tecnico attività di bonifica (Luglio 2012 – Luglio 2013)";

Rilevato che con nota del 16.12.2013, prot. prov.le n. 147805/13, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato, in particolare:

- che le verifiche analitiche effettuate sui campioni di acqua sotterranea prelevati durante la seconda campagna di monitoraggio semestrale prevista dal suddetto Progetto Unico di Bonifica e dalla relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, dai piezometri PM5 e PM4 hanno evidenziato concentrazioni di "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" superiori rispettivamente al relativo valore di CSC di cui alla Tabella 2 del suddetto Allegato 5 e al relativo valore di CSR di cui alla suddetta Tabella 4.;

- l'intenzione di operare spurghi prolungati, tramite autospurgo, a carico dei piezometri PM4, PM5 e PM6;
- l'intenzione di effettuare una nuova campagna di monitoraggio in contraddittorio con A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, al fine di ricercare i contaminanti indice in tutti i piezometri installati in sito, al fine di comunicare agli Enti i relativi risultati per la definizione del prosieguo del procedimento di bonifica in esame;

Dato atto che dalla documentazione acquisita agli atti (nota acquisita al prot. prov.le n. 10826/14 e nota acquisita al prot. prov.le n. 12805/14) risulta che gli esiti delle verifiche analitiche effettuate in contraddittorio da A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena durante la suddetta seconda campagna di monitoraggio della falda, hanno confermato gli esiti delle suddette verifiche effettuate dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing;

Rilevato, altresì, che con nota del 16.01.2014, prot. prov.le n. 7152/14, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha trasmesso le risultanze analitiche derivanti dal primo monitoraggio annuale dei gas in uscita dall'impianto di trattamento annesso al sistema di bonifica SVE in corrispondenza del punto di emissione E1, da cui risulta che le concentrazioni dei contaminanti rilevati sono inferiori sia ai valori limite autorizzati, sia ai valori indicati in Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con nota del 21.03.2014, prot. prov.le n. 31763/14, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato che:

- che gli esiti della nuova campagna di monitoraggio in contraddittorio con A.R.P.A. – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena (prevista con la suddetta nota del 16.12.2013, prot. prov.le n. 147805/13) effettuata in data 27.02.2014, hanno confermato il superamento del valore di CSR di cui alla suddetta Tabella 4. per il parametro "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" in corrispondenza del piezometro PM4;
- l'intenzione di installare in corrispondenza del medesimo piezometro PM4 un sistema di P&S con pompa elettrosommersa, al fine di emungere le acque sotterranee contaminate, convogliarle in una cisterna di stoccaggio presente in sito e smaltirle periodicamente come rifiuto in accordo con la normativa vigente;

Rilevato che con nota del 14.05.2014, prot. prov.le n. 50512/14, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato l'effettuazione di una nuova campagna di monitoraggio della falda per il 30.05.2014 e a partire dal 28.05.2014 l'esecuzione di n. 3 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di -4 m dal p.c. (la cui ubicazione è raffigurata nella planimetria allegata alla medesima nota) con contestuale prelievo di un campione di terreno ad ogni metro di carota estratta, al fine di verificare lo stato di avanzamento della bonifica e l'effettiva degradazione della contaminazione nelle matrici ambientali interessate;

Considerato che con nota del 28.05.2014, prot. prov.le n. 56852/14, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha trasmesso l'elaborato denominato "Secondo rapporto tecnico attività di bonifica (Luglio 2013 – Aprile 2014)";

Rilevato che con nota del 24.06.2014, prot. prov.le n. 65632/14, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato:

- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di terreno prelevati in data 28.05.2014 dai suddetti n. 3 sondaggi, da cui è emerso il rispetto dei valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 in tutti i suddetti campioni di terreno, ad eccezione del campione prelevato dal sondaggio C3 ad una profondità compresa tra -3 e -4 m da p.c., in cui è stata riscontrata una concentrazione del parametro "idrocarburi pesanti, C>12" superiore al relativo valore di CSR riportato nella suddetta Tabella 2.;
- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di acqua sotterranea prelevati durante la campagna di monitoraggio effettuata in data 30.05.2014, da cui è emersa la conformità dei campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri installati presso il sito in esame, ad eccezione di quelli

prelevati dai piezometri PM4 e PM5, nei quali è stata riscontrata una concentrazione del parametro "idrocarburi totali (espressi come n-esano)" superiore rispettivamente al relativo valore di CSR riportato nella suddetta Tabella 4. e di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- l'intenzione di proseguire le attività di monitoraggio periodico della falda con per un ulteriore periodo di 6 mesi con frequenza mensile, al fine di valutare l'eventuale aggiornamento della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e la presentazione della Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato;

Rilevato, altresì, che con nota del 24.06.2014, prot. prov.le n. 65640/14, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, alla luce delle risultanze della suddetta campagna di monitoraggio delle acque sotterranee ha trasmesso il cronoprogramma riguardante lo svolgimento delle attività di implementazione del sistema di messa in sicurezza mediante installazione di pompa elettrosommersa nel piezometro PM5 ad integrazione dell'esistente sistema di P&S installato nel piezometro PM4, con conferimento delle acque emunte nella cisterna in uso per la condensa del sistema di bonifica SVE;

Evidenziato che con nota del 07.07.2014, prot. prov.le n. 70118/14, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha comunicato l'avvenuta implementazione del suddetto sistema di messa in sicurezza mediante attrezzaggio con pompa elettrosommersa installata nel piezometro PM5;

Precisato che con nota del 05.11.2014, prot. prov.le n. 102521/14, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha trasmesso al Comune di Mercato Saraceno la proroga della suddetta fidejussione bancaria n. 9885/8200/524993/3053/2011 (aggiornata con il n. 08319/8200/524993/3053/2011) fino al 30.11.2017 e comunque fino al relativo svincolo;

Evidenziato che con nota del 04.12.2014, prot. prov.le n. 110993/14, a seguito degli esiti delle campagne di monitoraggio periodico a carico della falda, la Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha comunicato l'intenzione di presentare apposita Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato entro il mese di marzo 2015, precisando di:

- mantenere in funzione l'impianto di bonifica presente in sito nella configurazione già approvata con la suddetta Deliberazione di G.C. del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;
- proseguire le attività di P&S installato in corrispondenza dei piezometri PM4 e PM5, nonché l'effettuazione di campagne di monitoraggio periodico della falda con cadenza bimestrale;

Considerato che con nota del 07.01.2015, prot. prov.le n. 271/15, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha trasmesso le risultanze analitiche derivanti dal secondo monitoraggio annuale dei gas in uscita dall'impianto di trattamento annesso al sistema di bonifica SVE in corrispondenza del punto di emissione E1, da cui risulta che le concentrazioni dei contaminanti rilevati sono inferiori sia ai valori limite autorizzati, sia ai valori indicati in Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con nota del 16.04.2015, prot. prov.le n. 37363/15, la Società Saipem S.p.A., in nome e per conto della Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, ha trasmesso l'elaborato denominato "Variante al Progetto Operativo di Bonifica", datato 26.03.2015, a firma di Isidori, Crimi e Pugi e ha precisato in particolare che:

- in considerazione dei risultati ottenuti con l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, da cui risulta che il sito in esame è contaminato, di prevedere l'impiego della tecnologia Multi Phase Extraction (MPE) come intervento di bonifica risolutivo;
- in attesa delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi proposti nella suddetta Variante, di continuare le attività di monitoraggio e di messa in sicurezza delle acque sotterranee e l'esercizio degli impianti attualmente installati;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 25.06.2015 che in particolare:

- ha rilevato che il nuovo Modello Concettuale del sito proposto e la relativa procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica non risultano condivisibili, né validabili, con particolare riferimento alla definizione delle nuove aree sorgenti per il terreno e che non risulta essere stato effettuato alcun contraddittorio con ARPA al fine di aggiornare il data base analitico;
- ha concordato nel ritenere valido il Modello Concettuale del sito e le risultanze della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, valutati e approvati nella sopraccitata Conferenza di Servizi del 30.03.2011 che aveva tenuto conto che in sito la falda può avere soggiacenza che arriva fino - 0,70/0,80 metri dal piano di campagna;
- in riferimento alla contaminazione rilevata in falda successivamente all'avvio della bonifica, ha preso atto di quanto riferito dalla Società SAIPEM S.p.A. in merito alla necessità di modificare la tecnologia di bonifica, mediante l'implementazione in sito con sistema MPE;
- concordando sulla tecnologia proposta, ha precisato che per la sua applicazione è necessaria la presentazione di un elaborato progettuale dettagliato, alla luce delle previste prove pilota, a revisione di quello presentato, come Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato;
- ha dato atto che presso il sito è attivo un sistema di messa in sicurezza mediante P&S installato in corrispondenza dei piezometri PM4 e PM5, da trasformare in Pump & Treat (P&T) non appena ottenuta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo scarico delle acque emunte in pubblica fognatura;

Precisato che con nota del 09.11.2015, prot. prov.le n. 96048/15 e con nota del 01.02.2016, PGFC/2016/1293, la Società HERAmbiente S.p.A. ha comunicato di essere stata incaricata dalla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing di effettuare un test pilota tipo MPE in data 15.02.2016, al fine di valutare preliminarmente l'applicabilità delle tecnologie in relazione alle caratteristiche del sito e presentare la revisione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 25.06.2015;

Considerato che con nota del 09.02.2016, PGFC/2016/1719, la Società HPC AG, in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing, ha trasmesso le risultanze analitiche derivanti dal terzo monitoraggio annuale dei gas in uscita dall'impianto di trattamento annesso al sistema di bonifica SVE in corrispondenza del punto di emissione E1, da cui risulta che le concentrazioni dei contaminanti rilevati sono inferiori sia ai valori limite autorizzati, sia ai valori indicati in Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Precisato che con nota acquisita al PGFC/2016/13288, la Società HERAmbiente S.p.A., incaricata dalla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing per l'effettuazione della attività di campo ambientali presso l'area del Punto Vendita Carburanti in oggetto, ha richiesto ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di bonifica SVE, precedentemente rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Società HPC AG con atto n. 344 del 26.08.2011, prot. prov.le n. 86926/11;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3292 del 13.09.2016 è stata volturata in capo alla Società HERAmbiente S.p.A. la suddetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Precisato che con nota del 29.09.2016, PGFC/2016/14365, la Società HERAmbiente S.p.A., su incarico della Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing, ha comunicato l'intenzione di ripetere le prove pilota del sistema MPE per verificare l'efficienza del test realizzato in data 15.02.2016;

Evidenziato che con nota del 09.06.2017, PGFC/2017/8876 e con nota del 26.01.2018, PGFC/2018/1910, la Società Syndial S.p.A., in qualità di mandataria della Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing per la gestione del procedimento di bonifica relativo al sito in esame, ha comunicato complessivamente:

- che i **risultati** delle verifiche analitiche effettuati sui campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri presenti in sito durante i **monitoraggi periodici eseguiti sulla falda**, nel periodo compreso tra

marzo 2016 e marzo 2017, hanno mostrato la conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi obiettivi di bonifica, **costituiti dai valori di CSR** riportati nella suddetta Tabella 4. (per i piezometri denominati **PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9 e PM10**), nonché dei valori di **CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per i n. 2 piezometri denominati **PM5 e PM6 identificati come PoC**);

- la suddetta situazione di conformità perdura da gennaio 2016 nei piezometri PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9, PM10 e da settembre 2015 nei piezometri PM5 e PM6 identificati come PoC;
- dalla verifica dello stato qualitativo dei gas estratti, effettuati sia mediante fotoionizzatore, sia tramite analisi di laboratorio condotte su apposite fiale a carbone attivo si evince una tendenziale riduzione delle concentrazioni dei COV, con valori prossimi a zero;
- di procedere al collaudo delle matrici ambientali “suolo superficiale insaturo” e “suolo profondo insaturo”, secondo le modalità previste dal Progetto Unico di Bonifica e dalla relativa nota di revisione/integrazione approvati con la suddetta Deliberazione di G.C. del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;
- di procedere alla verifica della conformità della matrice ambientale “acque sotterranee” mediante l'esecuzione di un campionamento da effettuarsi dopo 30 giorni dallo spegnimento dell'impianto di P&S;

Rilevato, pertanto, che alla luce di quanto comunicato con le suddette note del 09.06.2017 e del 26.01.2018, tenuto conto della conformità agli obiettivi di bonifica dei parametri ricercati nella matrice “acque sotterranee”, la Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing ha ritenuto non necessario presentare la Variante al suddetto Progetto Unico di Bonifica;

Considerato che con nota del 04.05.2018, PGFC/2018/7201, la Società Syndial S.p.A., in qualità di mandataria della Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing per la gestione del procedimento di bonifica relativo al sito in esame, ha comunicato l'esecuzione delle attività di collaudo dei terreni a far data dal 18.05.2018;

Considerato, altresì, che con nota del 25.05.2018, PGFC/2018/8426, la Società HERAmbiente S.p.A., su incarico della Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing, ha comunicato di provvedere allo spegnimento dell'impianto di P&S installato per eseguire i campionamenti atti a verificare la conformità della matrice “acque sotterranee” in data 02.07.2018;

Evidenziato che con nota del 30.09.2019, PG/2019/151106 del 02.10.2019, la Società Syndial S.p.A., in qualità di mandataria della Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing per la gestione del procedimento di bonifica relativo al sito in esame, conformemente a quanto prescritto dalla suddetta Deliberazione di G.C. del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011, ha trasmesso l'elaborato “Report di bonifica settembre 2017-maggio 2018 e di collaudo di acque e terreni”, datato ottobre 2018, riportante in particolare:

- la descrizione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza effettuati presso il Punto Vendita Carburanti in oggetto;
- gli esiti delle attività di monitoraggio periodico effettuate sul sistema di bonifica (SVE+BV) al fine di verificarne il corretto funzionamento e valutare la qualità dei gas interstiziali, mediante misurazione delle portate d'aria nei punti di estrazione SVE, delle concentrazioni dei VOC in ingresso e in uscita dal sistema di trattamento vapori a servizio dell'impianto di SVE (da cui risulta che i valori di concentrazione dei gas in uscita da tale sistema di trattamento sono conformi alla normativa di riferimento, dimostrando quindi l'efficienza del sistema stesso), misurazione delle concentrazioni di VOC in tutti i punti SVE;
- gli esiti delle attività di monitoraggio periodico effettuate sul sistema di messa in sicurezza mediante P&S, al fine di verificarne il corretto funzionamento mediante manutenzione/sostituzione delle pompe elettrosommerse, della strumentazione e delle tubazioni idrauliche e delle portate d'aria nei punti di estrazione SVE, nonché sulle acque sotterranee prelevate dai piezometri installati in sito mediante l'effettuazione di monitoraggi periodici con frequenza trimestrale (da cui risulta, nel periodo compreso tra settembre 2017 e maggio 2018, la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati nei campioni prelevati da tutti i piezometri ai rispettivi obiettivi di bonifica come sopra definiti);

- gli esiti delle attività di **collaudo** delle matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”** e **“suolo profondo insaturo”** effettuate dal 18.05.2018 al 22.05.2018, mediante la realizzazione di n. 4 sondaggi denominati **S1, S2, S3 e S4** spinti fino alla profondità di -4 metri da p.c., conformemente a quanto previsto dal suddetto Progetto Unico di Bonifica comprensivo della relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, approvato dal Comune di Mercato Saraceno con Deliberazione di G.C. n. 83 del 04.10.2011 (da cui risulta la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati nei campioni di terreno prelevati dai suddetti sondaggi ai rispettivi valori di CSR, così come definiti nelle suddette Tabelle 1.e 2.);
- gli **esiti delle n. 2 campagne di collaudo** della matrice ambientale **“acque sotterranee”** effettuate in data 02.07.2018 e in data 13.06.2019, a seguito dello spegnimento dell’impianto di P&S avvenuto in data 01.06.2018, mediante il prelievo di campioni di acqua sotterranea dai n. 8 piezometri installati in sito, in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, da cui risulta la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati ai rispettivi valori di CSR così come definiti nella suddetta Tabella 4. (per i piezometri PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9) e ai valori di CSC così come definiti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (per i piezometri PM5 e PM6 individuati quali PoC);
- la richiesta di chiusura del procedimento di bonifica in esame;

Sottolineato che con nota del 06.11.2019, PG/2020/171293, l’Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) di Arpae – SAC di Forlì-Cesena, facendo seguito al ricevimento della suddetta nota del 30.09.2019, PG/2019/151106, ha richiesto alla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing di:

- di trasmettere, ad integrazione e completamento della medesima nota del 30.09.2019, direttamente ovvero mediante terzi appositamente incaricati, specifica richiesta di rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica di cui all’art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (utilizzando il Modulo I e il Modulo I1 appositamente predisposti e reperibili nel sito di Arpae), attestante il completamento degli interventi di bonifica, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011 e il conseguimento degli obiettivi di bonifica ivi stabiliti;
- di provvedere al versamento anticipato degli oneri previsti per l’attività relativa alla Certificazione di avvenuta bonifica, pari a 346,00 Euro per un sito fino a 2.000 mq + 100,00 Euro ogni ulteriori 1.000 mq (importo previsto per l’attività “12.8.5.7”, da calcolare sulla base dell’estensione areale del sito in oggetto);

Vista la richiesta presentata (Modulo I della modulistica predisposta da Arpae Emilia-Romagna), trasmessa dalla Società Eni Rewind S.p.A. (che ha sostituito la precedente denominazione della Società Syndial S.p.A. a far data dal 01.11.2019) con nota del 05.11.2019, PG/2019/172151 del 08.11.2019, con cui il Sig. Marino Ricciardone, in qualità di responsabile dell’area commerciale di Eni – Refining & Marketing – Area Centro Nord, facente parte della Società Eni S.p.A. proprietaria del Punto Vendita Carburanti in oggetto, ha dichiarato di aver ultimato i lavori di bonifica in 30.09.2019 e ha richiesto ai sensi dell’art. 248, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il **rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica** effettuati;

Considerato che con nota del 27.11.2019, PG/2019/182874, l’Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena ha richiesto ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena la trasmissione della Relazione tecnica del medesimo Servizio Territoriale di cui all’art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di poter procedere al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica per il sito in oggetto;

Vista la nota del 26.03.2020, PG/2020/46730, con cui **Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena** ha trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la **Relazione tecnica finale** descrittiva degli esiti delle attività di vigilanza e di campionamento complessivamente svolte dai tecnici della medesima Agenzia in data 22.05.2018, nonché in data 02.07.2018 e in data 13.06.2019, con

il prelievo e l'analisi rispettivamente di **campioni di acque sotterranee dai n. 8 piezometri denominati PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7 e PM9** (ad eccezione del PM10 che è risultato asciutto) e di **terreno dai sondaggi denominati S1, S2, S3 e S4**, al termine degli interventi di bonifica realizzati, approvati ed autorizzati con la sopraccitata Deliberazione di G.C. del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;

Visti, altresì, i Rapporti di prova relativi agli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di terreno e di falda, prelevati nell'ambito delle attività di campionamento realizzate in sito ai fini dell'accertamento delle condizioni di avvenuta bonifica e di restituzione delle matrici ambientali "suolo profondo insaturo" e "acque sotterranee" afferente l'area oggetto dei medesimi interventi di bonifica;

Dato atto che gli esiti di tali verifiche analitiche eseguite ai fini della restituibilità, da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena:

- sui suddetti **campioni di terreno** prelevati **al termine delle attività di bonifica in data 22.05.2018** hanno accertato il raggiungimento della **conformità delle concentrazioni dei parametri oggetto di collaudo** ("idrocarburi leggeri, C_{≤12}" e "idrocarburi pesanti, C_{>12}") **agli obiettivi di bonifica** stabiliti per il sito in oggetto, costituiti dai valori di **CSR** di cui alla suddetta Tabella 2. (per l'"Area TR2");
- sui suddetti **campioni di acque sotterranee** prelevati **al termine delle attività di bonifica in data 02.07.2018** e in data **13.06.2019** hanno accertato il raggiungimento della **conformità delle concentrazioni dei parametri oggetto di collaudo** ("benzene", "MtBE" e "idrocarburi totali (espressi come n-esano)", **agli obiettivi di bonifica** stabiliti per il sito in oggetto, costituiti dai valori di **CSR** di cui alla suddetta Tabella 4. (per i n. 6 piezometri interni denominati **PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9**, poiché il PM10 è risultato asciutto) e dai valori di **CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per i n. 2 piezometri **PM5 e PM6** identificati come PoC);

Evidenziato che le indagini complessivamente svolte in sito ai fini della restituibilità dalla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sulle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo", "suolo profondo insaturo" e "acque sotterranee" hanno evidenziato la conformità delle concentrazioni dei contaminanti indice ricercati ai rispettivi obiettivi di bonifica così come definiti nelle suddette Tabelle 1., 2., 3. e 4.;

Rilevato che dalla visura catastale effettuata in data 03.08.2020 da Arpae – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) del SAC di Forlì-Cesena tramite lo strumento SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Forlì Territorio – Servizi Catastali e di pubblicità immobiliare, risulta che la particella n. 1.448 del Foglio n. 86 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Mercato Saraceno, al cui interno risulta collocato il Punto Vendita Carburanti in oggetto, risulta essere di proprietà della Società Eni S.p.A. con sede legale in Piazzale E. Mattei, 1 – Roma;

Considerato che nota del 31.07.2020, acquisita al PG/2020/111266 del 03.08.2020, la Società Eni Rewind S.p.A., ad integrazione del sopraccitato "Report di bonifica settembre 2017-maggio 2018 e di collaudo di acque e terreni", ha trasmesso le **planimetrie** (costituenti gli **Allegati 1, 2 e 3** al presente atto) **raffiguranti**, in particolare:

- con campitura rossa e gialla obliqua, le **aree** considerate ai fini dell'elaborazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, **risultate contaminate** e oggetto degli interventi di bonifica, relative rispettivamente alle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" ("**Area TR1**") e "suolo profondo insaturo" ("**Area TR2**");
- con campitura blu obliqua, nonché con riempimento di colore azzurro e campitura gialla obliqua, le aree rispettivamente considerate ai fini dell'elaborazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, **risultate non contaminate**, relative alle matrici ambientali "suolo profondo insaturo" ("**Area TR3**") e "acque sotterranee" ("**Area AR1**");
- **l'ubicazione dei punti di SVE/BV** utilizzati per l'effettuazione delle attività di bonifica, dei suddetti **sondaggi e piezometri campionati nell'ambito delle attività di monitoraggio e collaudo**;

Evidenziato che si ritiene **valido il versamento di 346,00 Euro** eseguito dalla Società Eni S.p.A., in qualità di proprietaria dell'area su cui insiste il Punto Vendita in oggetto, con bonifico bancario effettuato in data 15.10.2019, relativo agli oneri amministrativi previsti per l'attività di rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica relativa all'area in oggetto (rif. attività "12.8.5.7" del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna la cui revisione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019);

Ritenuti conclusi, alla luce di quanto sopra esposto, **gli interventi di bonifica effettuati a carico delle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "suolo profondo insaturo"** afferenti l'area del Punto Vendita Carburanti in oggetto identificata al Catasto Terreni del Comune di Mercato Saraceno al Foglio n. 86, particella n. 1.448, interessata dalla situazione di contaminazione descritta in premessa narrativa, **approvati e autorizzati con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;**

Precisato che risultano **restituibili le aree** sottoposte a procedimento di bonifica e **oggetto degli interventi di bonifica, denominate "Area TR1" e "Area TR2"**, raffigurate rispettivamente con campitura rossa e gialla obliqua nelle planimetrie costituenti **l'Allegato 1 e l'Allegato 2** al presente atto, in quanto gli esiti delle verifiche analitiche complessivamente effettuate dalla Società Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, sui campioni di **terreno prelevati dai n. 4 sondaggi denominati da S1 a S4** al termine delle attività di bonifica, secondo le modalità indicate nelle premesse della sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011, hanno mostrato, per i parametri oggetto di collaudo, concentrazioni inferiori ai rispettivi **obiettivi di bonifica** come sopra definiti nelle suddette Tabelle 1. e 2., come risulta, tra l'altro, dalla Relazione tecnica finale che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso con nota del 26.03.2020, PG/2020/46730;

Ritenuto opportuno attestare il **completamento degli interventi realizzati conformemente al "Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)" e alla relativa nota di revisione/integrazione** inerenti l'area su cui è situato il Punto Vendita Carburanti in oggetto, approvato e autorizzato con la sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *"Bonifica di siti contaminati"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Evidenziato che:

- l'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (convertito con modifiche in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (cd. "Cura Italia")) ha disposto che *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza"*

di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020";

- nelle more dell'adozione della legge di conversione del D.L. 18/2020, l'art. 37 del **D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (cd. "Decreto Imprese")** ha disposto che *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato al 15 maggio 2020";*
- alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che per tutti i procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data ai fini del computo di tutti i termini (ordinatori, perentori, endoprocedimentali, ecc.) non si tiene conto del periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, e che, pertanto, il termine per il rilascio del presente atto è fissato al 13.08.2020;

Dato atto che il tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

DI CERTIFICARE (ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che:

1. gli **interventi di bonifica** effettuati in corrispondenza delle aree ubicate all'interno del Punto Vendita Carburanti in oggetto, denominate **"Area TR1"** e **"Area TR2"**, rispettivamente raffigurate con campitura rossa e gialla obliqua nelle planimetrie costituenti l'**Allegato 1** e l'**Allegato 2** al presente atto, **risultano conformi al "Progetto Unico di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)" comprensivo della relativa nota di revisione/integrazione datata 22.12.2010, prot. prov.le n. 123341/10**, approvato con prescrizioni con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 83 del 04.10.2011 e che, pertanto, gli interventi previsti dal suddetto Progetto si possono ritenere completati;
2. **gli accertamenti e le verifiche specificatamente eseguiti** dalla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ai fini della restituibilità come riportati in premessa narrativa, in corrispondenza dell'area su cui insiste il Punto Vendita Carburanti in oggetto, **non hanno evidenziato nelle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "suolo profondo insaturo"** in corrispondenza delle aree considerate, per i parametri oggetto di indagine, **superamenti** dei rispettivi obiettivi di bonifica definiti, costituiti dai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (**CSR**) indicati nelle Tabelle 1. e 2. riportate nella medesima premessa narrativa, come risulta dal "Report di bonifica settembre 2017-maggio 2018 e di collaudo di acque e terreni" (trasmesso dalla Società Syndial S.p.A. con nota del 30.09.2019, PG/2019/151106) e dalla Relazione tecnica finale (trasmessa da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena con nota del 26.03.2020, PG/2020/46730), confermando l'efficacia degli interventi di bonifica effettuati;
3. **gli esiti delle verifiche specificatamente** eseguite dalla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena nell'ambito dei monitoraggi periodici e di collaudo della falda come riportati in premessa narrativa, in corrispondenza dell'area su cui insiste il Punto Vendita Carburanti in oggetto, **non hanno evidenziato nella matrice ambientale "acque sotterranee"** per i parametri oggetto di indagine, **superamenti** dei rispettivi obiettivi di bonifica definiti, costituiti dai valori di **CSR** indicati nella Tabella 4. riportata nella medesima premessa narrativa (per i n. 6 piezometri interni denominati **PM1, PM2, PM3, PM4, PM7, PM9**, poiché il PM10 è risultato asciutto), nonché dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (**CSC**) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (per i n. 2 piezometri denominati **PM5 e PM6**

identificati come Punti di Conformità (PoC)), confermando l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza effettuati;

DI PRECISARE che:

1. il riferimento assunto al fine della definizione della situazione di potenziale contaminazione a carico delle **matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "suolo profondo insaturo"** è rappresentato dalle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, pertanto, per il sito in oggetto, il **rispetto dei limiti di cui alla suddetta Tabella 1, Colonna B presuppone che venga mantenuta l'attuale destinazione d'uso del sito** (Punto Vendita distribuzione carburanti in attività – sito ad uso commerciale e industriale). Nel caso in cui si verificasse un **cambiamento della destinazione d'uso del medesimo sito**, che comporti l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi, si dovrà procedere a **verificare l'eventuale superamento delle CSC definite dalla Tabella 1, Colonna A** (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) del sopraccitato Allegato 5;
2. **gli usi del suolo (con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sito), le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzati nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per le matrici ambientali "suolo superficiale insaturo", "suolo profondo insaturo" e "acque sotterranee"**, (riconducibili alle aree denominate "Area TR1", "Area TR2", "Area TR3" e "Area AR1", così come raffigurate rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto), da cui deriva l'accettabilità del rischio tossicologico e del rischio cancerogeno connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito in oggetto, **dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale**, rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito e/o cambi di destinazione d'uso degli immobili (con particolare riferimento al piano terra, agli interrati e ai seminterrati) che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto ipotizzato nell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta;
3. per tale motivo, **qualsiasi trasformazione d'uso**, comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell'area oggetto del procedimento di bonifica in esame, che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle assunte quali ipotesi e condizioni nella suddetta procedura di Analisi di Rischio, **dovrà essere subordinata alla verifica dell'accettabilità del rischio mediante l'implementazione di un'ulteriore specifica Analisi di Rischio;**

DI DARE ATTO che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DI DARE ATTO, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Conformemente al disposto di cui all'art. 248, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **il presente provvedimento costituisce titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Mercato Saraceno**, che potrà avvenire a seguito di specifica richiesta da parte della Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing al medesimo Comune e per conoscenza ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC).

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Eni S.p.A. – Refining & Marketing – Area Commerciale Centro Nord, ad Eni S.p.A., ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, all’Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Il presente documento, composto da n. 22 pagine e n. 3 Allegati, costituisce copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.